

DETERMINA DEL DIRIGENTE

ASSAM
N. 203/DET DEL 17/04/2018

Oggetto: Individuazione di un'area indenne (free pest area) da *Paysandisia archon* nelle Marche - Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.214 articolo 50 , comma 1 lettera i). Revoca D.D. ASSAM n. 259 del 08/04/2010. Anno 2018

IL DIRIGENTE
ASSAM

- . . . -

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare la presente determina;

VISTA la L.R. 14.01.1997 n. 9 "Istituzione dell'agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM). Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM)" (BUR 23.01.1997 n. 7) e s.m.i.;

PRESO ATTO che l'art. 25, comma 5, della suddetta L.R. n. 9/1997, assegna all'A.S.S.A.M. il Servizio Fitosanitario Regionale, istituito con la L.R. 16.01.1995 n. 11 (BUR 25.01.1995 n.4);

VISTA la L.R. 18.05.2004 n. 13 "Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale" (BUR 27.05.2004 n. 54);

VISTA la D.G.R. Marche n. 154 del 24.02.2017 con la quale il Dott. Uriano Meconi, Dirigente del ruolo unico regionale a tempo indeterminato, è stato assegnato temporaneamente alle dipendenze funzionali dell'ASSAM con decorrenza 01.03.2017;

VISTO il decreto del Direttore dell'ASSAM n. 147 del 01.03.2017 con il quale, tra l'altro, sono state affidate al suddetto Dirigente le funzioni del Servizio Fitosanitario ai sensi della L.R. n. 11/1995;

VISTO il bilancio preventivo economico dell'A.S.S.A.M. per l'anno 2018, costituito dal conto economico, nota integrativa e programma di attività, approvato con decreto del Direttore n. 387 del 06.12.2017;

PRESO ATTO che il programma di attività 2018 ed il relativo bilancio di previsione sopra citati risultano essere conformi agli indirizzi della Regione ed agli obiettivi della programmazione regionale e non contrastano con gli interessi della Regione, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della L.R. 18.05.2004 n. 13 "Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale" e sulla base di quanto disposto successivamente dalla D.G.R. Marche n. 621 del 08.06.2004 avente ad oggetto "Indirizzi in attuazione della L.R. n. 13/2004";

VISTI il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'A.S.S.A.M., approvato con decreto dell'Amministratore Unico n. 131 del 23.09.2014 e il D.Lgs 18.04.2016 n. 50;

VISTO il D.Lgs. n. 214 del 19.08.2005 "Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" e successive modifiche;

VISTI gli standard internazionali per le misure fitosanitarie (ISPM) emanati dalla FAO ed in particolare l'ISPM n°4 "Requisiti per la determinazione di aree indenni da organismi nocivi";

- D E T E R M I N A -

1. di individuare quale area infestata da *Paysandisia archon* nella regione Marche l'intero territorio dei Comuni evidenziati nell'allegato 2, che è parte integrante del presente atto;
2. di individuare quale area indenne da *Paysandisia archon* nella regione Marche l'intero territorio regionale ad eccezione di quello dichiarato area infestata;
3. di approvare l'allegato 1 al presente atto, di cui è parte integrante e sostanziale, contenente le azioni intraprese e da intraprendere nel rispetto degli standard internazionali per le misure fitosanitarie (ISPM) emanati dalla FAO ed in particolare dell'ISPM n°4 "Requisiti per la determinazione di aree indenni da organismi nocivi";
3. di revocare la Determina del Dirigente ASSAM n. 259 del 08/04/2010 sostituendola con la presente determina;
4. di rendere consultabili le mappe delle zone delimitate per la presenza di *Paysandisia archon* sino ad oggi individuate nella regione Marche sul web all'indirizzo:
<http://www.assam.marche.it/paysandisia>
5. di attestare l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90 e dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;
6. di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito www.assam.marche.it

Per gli effetti dell'articolo 56 del D.L.vo n. 214/2005 tutti gli interventi inerenti le misure fitosanitarie prescritte, compresa la numerazione, la potatura, i trattamenti, l'abbattimento e la distruzione delle piante sensibili nelle zone delimitate, sono a cura e spese del proprietario o conduttore, a qualsiasi titolo.

Il mancato rispetto degli obblighi e delle prescrizioni contenute nel presente atto comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del D.L.vo n. 214/2005.

Il Servizio Fitosanitario Regionale comunica tempestivamente al Servizio Fitosanitario Centrale, al Servizio Agricoltura della Giunta Regionale e ai Comuni interessati l'individuazione dell'area indenne e dell'area infestata da *Paysandisia archon*.

Il presente atto non è soggetto a controllo.

Dal presente atto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa.

La presente determina è composta di n. 9 facciate, comprensive del documento istruttorio e di n. 2 allegati.

IL DIRIGENTE
(Dott. Uirano Meconi)

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Centro Operativo Fitosanitario - Servizi di Consulenza Specialistica, Certificazione, Controllo, Vigilanza e Laboratorio

Normativa di riferimento:

- Legge Regionale n.11 del 16/01/1995 di Istituzione del Servizio Fitosanitario Regionale;
- Legge Regionale n. 9 del 14/01/1997 di Istituzione dell'ASSAM e successive modifiche;
- D.L.vo n.214 del 19.08.2005 e successive modifiche;
- Standard internazionali per le misure fitosanitarie (ISPM) emanati dalla FAO ed in particolare ISPM n°4 "Requisiti per la determinazione di aree indenni da organismi nocivi";
- Determina del Dirigente ASSAM n. 259 del 08/04/2010 "Individuazione di un'area indenne (free pest area) da Paysandisia archon nelle Marche - Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.214 articolo 50, comma 1 lettera i) "Istituzione di zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario" e DM 7 settembre 2009 "Modifica degli allegati I, II, III, IV e V del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, in applicazione di direttive comunitarie concernenti misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" Servizio Fitosanitario Regionale - C. O. Servizi di Certificazione Controllo e Vigilanza. Anno 2010"

Motivazione:

Con Legge Regionale n. 9 del 14 gennaio 1997 è stata istituita l'Agenzia per i Servizi nel Settore Agroalimentare delle Marche (ASSAM) e alla medesima sono stati assegnati i compiti del Servizio Fitosanitario Regionale istituito con Legge Regionale n.11 del 16 gennaio 1995. Tra le competenze fondamentali del Servizio Fitosanitario Regionale, elencate nel Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 214, è compresa l'istituzione di zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario e la prescrizione per tali zone di tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi.

P. archon è un lepidottero castnide dannoso a molte specie di palme (fam. Arecaceae), capace spesso di determinare la morte delle piante colpite. La specie, originaria dell'America del sud, introdotta in Europa nel 2001, è stata segnalata in Italia in numerose regioni a partire dal 2002. Nelle Marche la presenza dell'organismo è stata segnalata nell'autunno del 2003.

Con la pubblicazione del Decreto Ministeriale 7 settembre 2009, che ha modificato gli allegati del D.L.vo n. 214/05, alcuni vegetali di Palmae, destinati alla piantagione, per poter essere introdotti e movimentati sul territorio dell'intera Comunità devono soddisfare precisi requisiti ed essere accompagnati da passaporto delle piante. In particolare i vegetali elencati all'Allegato IV, parte A, sezione II, punto 19.1, destinati alla piantagione, aventi un fusto alla base superiore a 5 cm, per poter essere introdotti e movimentati sul territorio dell'intera Comunità devono soddisfare i seguenti requisiti: constatazione ufficiale che i vegetali:

a) sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali ha riconosciuto indenne da *Paysandisia archon*; oppure

b) durante un periodo di almeno due anni prima dello spostamento sono stati coltivati in un luogo di produzione:

- registrato e sorvegliato dall'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro di origine,
- in cui i vegetali erano collocati in un sito soggetto a protezione fisica totale volta a impedire l'introduzione della *Paysandisia archon* o soggetto all'applicazione di trattamenti preventivi adeguati, e
- in cui non è stato osservato alcun indizio della presenza della *Paysandisia archon* nel corso delle tre ispezioni ufficiali annuali effettuate a intervalli opportuni.

Il Servizio Fitosanitario Regionale – ASSAM ha predisposto ed intrapreso azioni che hanno permesso di individuare un'area indenne dall'organismo nocivo, nel rispetto degli standard internazionali per le misure fitosanitarie, all'interno del territorio marchigiano. Le attività produttive e commerciali di vegetali sensibili a *Paysandisia archon* possono conseguentemente essere definite come luoghi di produzione indenni all'interno di un'area indenne, fermo restando il mantenimento di tale condizione. I monitoraggi effettuati nel corso del 2017 hanno evidenziato la presenza di palme infestate da *Paysandisia archon* al di fuori dell'area infestata individuata nella Determina n. 259 del 08/04/2010 pertanto si rende necessaria una modifica delle zone delimitate.

Esito dell'istruttoria:

Si propone di procedere all'adozione del presente atto, al fine:

1. di individuare quale area infestata da *Paysandisia archon* nella regione Marche l'intero territorio dei Comuni evidenziati nell'allegato 2, che è parte integrante del presente atto;
2. di individuare quale area indenne da *Paysandisia archon* nella regione Marche l'intero territorio regionale ad eccezione di quello dichiarato area infestata;
3. di approvare l'allegato 1 al presente atto, di cui è parte integrante e sostanziale, contenente le azioni intraprese e da intraprendere nel rispetto degli standard internazionali per le misure fitosanitarie (ISPM) emanati dalla FAO ed in particolare dell'ISPM n°4 "Requisiti per la determinazione di aree indenni da organismi nocivi";
3. di revocare la Determina del Dirigente ASSAM n. 259 del 08/04/2010 sostituendola con la presente determina;
4. di rendere consultabili le mappe delle zone delimitate per la presenza di *Paysandisia archon* sino ad oggi individuate nella regione Marche sul web all'indirizzo:
<http://www.assam.marche.it/paysandisia>

5. di attestare l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90 e dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;
6. di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito www.assam.marche.it

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Sandro Nardi)

**- ALLEGATI -**

n. 2 allegati

Allegato 1

Azioni individuate per la definizione ed il mantenimento di un'area indenne da Paysandisia archon

Le azioni successivamente indicate sono individuate nel rispetto degli standard internazionali per le misure fitosanitarie (ISPM) ed in particolare dell'ISPM n°4 "Requisiti per la determinazione di aree indenni da organismi nocivi".

1. Sistemi per stabilire che l'area è indenne.**1.1 Valutazione delle vie di introduzione dell'organismo nocivo**

P. archon è un lepidottero castnide dannoso a molte specie di palme (Fam. Arecaceae), capace spesso di determinare la morte delle piante colpite. La specie, originaria del sud America, è stata introdotta in Europa negli anni '90 ed è stata segnalata in Italia (Campania) a partire dal 2002 principalmente su piante appartenenti alle specie *Trachycarpus fortunei*, *Washingtonia filifera*, *Chamaerops humilis* e *Phoenix canariensis* poste a dimora in giardini pubblici e privati o lungo viali ed altre strade. La via di introduzione più probabile è stata l'importazione di piante adulte infestate asintomatiche dal sud America. Alla diffusione successiva hanno contribuito sia il commercio di vegetali di palme sia la dispersione attiva del fitofago in presenza di piante ospiti sul territorio.

1.2 Vigilanza diffusa, monitoraggi specifici e indicazioni sul potenziale biotico della specie

Anni 2003 - 2017

Nel 2003, a seguito delle prime segnalazioni su piante di palma in ambito vivaistico di danni compatibili con l'attività della *P. archon*, è stata organizzata una rete di rilevamento basata su controlli visivi sui vegetali sensibili in maniera puntiforme sul territorio regionale. Poiché gli studi fino ad ora condotti escludono la possibilità di isolare un feromone di attrazione sessuale per l'attivazione delle trappole di cattura dell'insetto, l'unico metodo di indagine allo stato attuale risulta l'osservazione dei sintomi che si manifestano diversamente a seconda della specie colpita:

- 1) su specie a foglia palmata perforazioni del lembo fogliare disposte a semicerchio;
- 2) su tutte le specie abbondante rosura in corrispondenza dei fori di uscita delle gallerie larvali nella parte sommitale dello stipite;
- 3) in adulti di *Phoenix canariensis* presenza di fori alla base del rachide fogliare osservabili al momento della potatura;
- 4) su tutte le specie persistenza delle esuvie della crisalide ancorate al bozzolo.

Nel corso degli anni le azioni di vigilanza diffusa sono state incrementate con il coinvolgimento dell'Università Politecnica delle Marche ed il contatto sempre più stretto con le amministrazioni comunali dei luoghi dove numerosa è la presenza di vegetali sensibili. La presenza, in particolare nella Provincia di Ascoli Piceno, di un'intensa attività vivaistica in parte coinvolta nella coltivazione e vendita delle specie sensibili, ha consentito lo svolgimento di prove per la valutazione dell'efficacia di diversi prodotti insetticidi e allo stesso tempo ha reso possibile lo studio di alcuni aspetti relativi al ciclo biologico necessari per la realizzazione di nuove strategie di lotta.

L'entità del lavoro svolto consente di individuare quale area indenne da *R. ferrugineus* l'intero territorio regionale ad eccezione di quello ricadente nei Comuni di Acquaviva Picena, Altidona, Appignano Del Tronto, Ascoli Piceno, Campofilone, Carassai, Castel Di Lama, Castignano, Castorano, Civitanova Marche, Colbordolo, Colli Del Tronto, Cossignano, Cupra Marittima, Falerone, Fermo, Folignano, Francavilla D'ete, Gradara, Grottammare, Grottazzolina, Lapedona, Macerata, Magliano Di Tenna, Maltignano, Massignano, Monsampolo Del Tronto, Montalto Delle Marche, Monte Giberto, Monte Rinaldo, Monte San Pietrangeli, Monte Urano, Monte Vidon Combatte, Montedinove, Montefiore Dell'aso, Montegiorgio, Montegranaro, Montelparo, Monteprandone, Monterubbiano, Montottone, Moresco, Offida, Ortezzano, Pedaso, Petritoli, Ponzano Di Fermo, Porto San Giorgio, Porto Sant'elpidio, Rapagnano, Ripatransone, San Benedetto Del Tronto, Sant'angelo In Lizzola, Sant'elpidio A Mare, Spinetoli, Torre San Patrizio.

Detta area indenne è soggetta a modifiche sulla base delle risultanze delle azioni di monitoraggio e vigilanza attuate sul territorio.

2. Misure per mantenere l'area indenne.

Il mantenimento dell'area indenne si basa sia su controlli mirati nei confronti di vegetali sensibili provenienti da fuori regione, sia sulla prosecuzione delle azioni territoriali di vigilanza e monitoraggio eseguiti sul territorio marchigiano.

2.1 Controllo del movimento dei vegetali sensibili

All'interno della zona infestata individuata nelle Marche non è consentito lo spostamento di vegetali sensibili; contestualmente vengono attuate misure volte al controllo dell'organismo nocivo, secondo le disposizioni normative in vigore. In caso di individuazione di nuovi esemplari vegetali infestati o aventi sintomi della presenza di *P. archon* la zona infestata e l'area indenne vengono tempestivamente aggiornate.

L'importazione da Paesi terzi è soggetta a rigorosi controlli sino ad un anno dalla data di commercializzazione

I vegetali sensibili originari dell'UE possono circolare solo se accompagnati da passaporto delle piante.

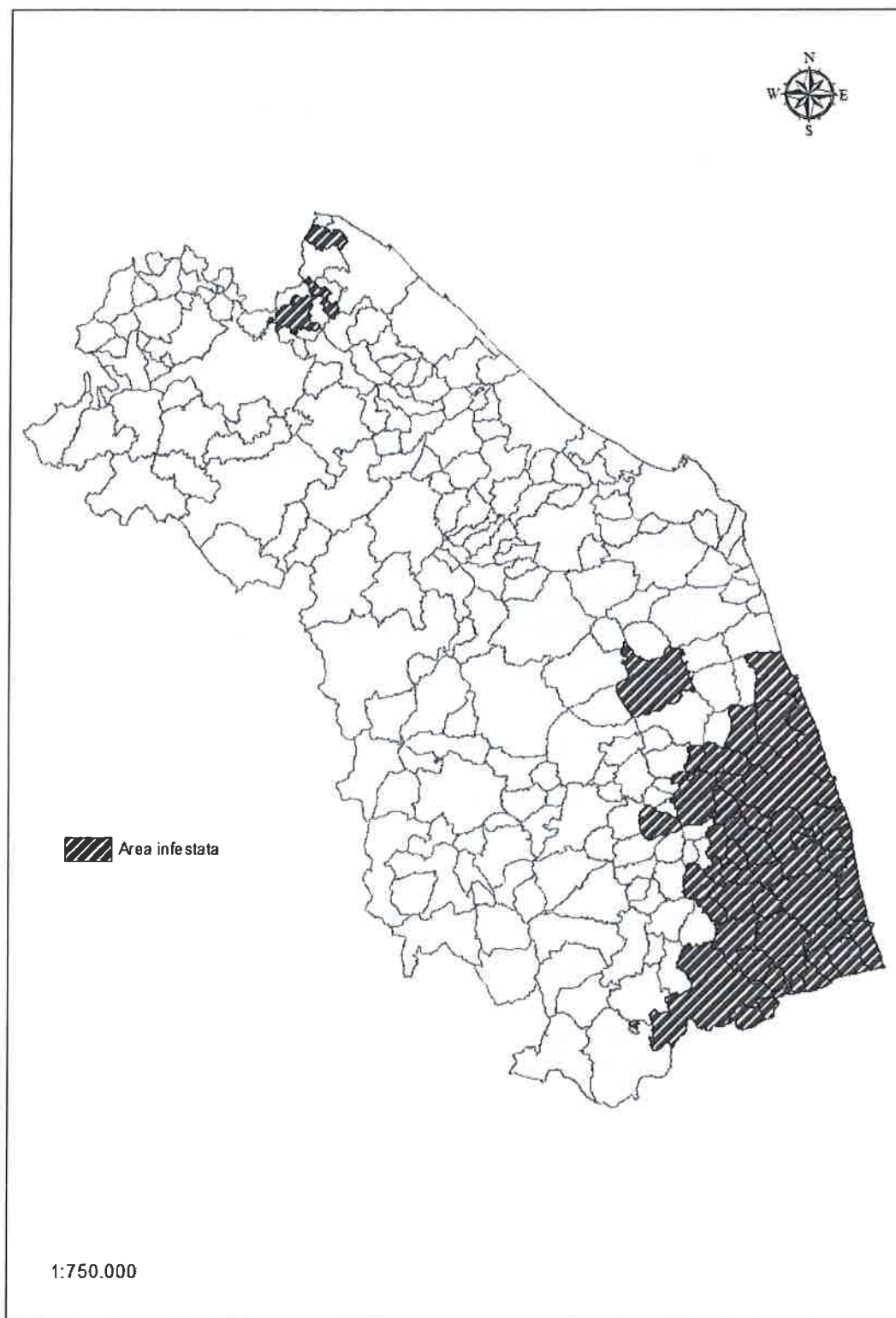
2.2 Vigilanza diffusa e monitoraggi specifici

Si prevede il mantenimento delle azioni descritte per i medesimi scopi del punto 1)

3. Controlli per verificare che l'area indenne è stata mantenuta.

Il meccanismo di mantenimento dell'area indenne prevede in sé già controlli sufficienti a verificare periodicamente il mantenimento dell'area indenne ed in caso contrario a modificare tempestivamente la superficie dell'area indenne.

Allegato 2



Comuni coinvolti nell'Area infestata

ACQUAVIVA PICENA	GROTTAMMARE	MONTEPRANDONE
ALTIDONA	GROTTAZZOLINA	MONTERUBBIANO
APPIGNANO DEL TRONTO	LAPEDONA	MONTOTTONE
ASCOLI PICENO	MACERATA	MORESCO
CAMPOFILONE	MAGLIANO DI TENNA	OFFIDA
CARASSAI	MALTIGNANO	ORTEZZANO
CASTEL DI LAMA	MASSIGNANO	PEDASO
CASTIGNANO	MONSAMPOLO DEL TRONTO	PETRITOLI
CASTORANO	MONTALTO DELLE MARCHE	PONZANO DI FERMO
CIVITANOVA MARCHE	MONTE GIBERTO	PORTO SAN GIORGIO
COLBORDOLO	MONTE RINALDO	PORTO SANT'ELPIDIO
COLLI DEL TRONTO	MONTE SAN PIETRANGELI	RAPAGNANO
COSSIGNANO	MONTE URANO	RIPATRANSONE
CUPRA MARITTIMA	MONTE VIDON COMBATTE	SAN BENEDETTO DEL TRONTO
FALERONE	MONTEDINOVE	SANT'ANGELO IN LIZZOLA
FERMO	MONTEFIORE DELL'ASO	SANT'ELPIDIO A MARE
FOLIGNANO	MONTEGIORGIO	SPINETOLI
FRANCAVILLA D'ETE	MONTEGRANARO	TORRE SAN PATRIZIO
GRADARA	MONTELPARO	

